ANOLF

ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE

PROVINCIALE DI LECCE

Sede legale e Presidenza
Viale della Libertà, 79 Lecce - 73100 - C.F.:93049500759

Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (art.54 D.P.R. n°394/99)
Iscritta all'Albo Lotta alla discriminazione (art.6 D.L.vo n°215/03)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Oggi 07.02.2022 alle ore 9,30, presso la sede legale in Lecce, Viale della Libertà, 79, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Anolf sez di Lecce APS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto;
2) varie ed eventuali.

È chiamata a presiedere l'assemblea il Presidente dell'Associazione Arlinda Hamzaj assistita dal Segretario la signora Ada Chirizzi.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti 6 soci.

- Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessaria la modifica dello Statuto sociale. Del nuovo testo dello Statuto si da lettura integrale ai presenti.
Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità delibera di adottare le modifiche allo Statuto Sociale, il nuovo testo dello stesso viene allegato al presente verbale per farne parte integrante.
Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ex art.82 D.lgs 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente previa lettura e approvazione della bozza del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 11,00

Il Segretario
Ada Chirizzi

Il Presidente
Arlinda Hamzaj

ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ANOLF LECCE

11 FEB. 2022

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il .....

N. 268 serie III esatti

€ 200,00 (.....)

con Mod. F23 del .....

L'ADDETTO ...

Firma su delega del Direttore Provinciale

Statuto dell'Associazione

ANOLF di Lecce APS

Costituzione, sede, durata, scopi.

Articolo 1

È costituita con sede legale in Lecce in viale della Libertà 79, l'ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE provinciale di Lecce APS. la quale si ispira e regola secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, anche identificata con l'acronimo "ANOLF di Lecce– APS" .

Essa pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, alle quali aderisce e delle quali condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Articolo 2

L'ANOLF di Lecce APS. è sede permanente di vita associativa, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti politici e partitici.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117-2017.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli propri di una Associazione di Promozione Sociale previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione affronta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi gli aspetti legati all'accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera R del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

E' specifico intendimento dell'ANOLF di Lecce - APS concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.
In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei problemi relativi al rapporto tra Paesi ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Articolo 3

Le attività sono svolte a favore e nell'interesse dei soci, dei familiari e di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente d'immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani e d'italiani.

Articolo 4

L'Associazione è costituita senza fine di lucro e senza prefissione di termini sulla sua durata. Il potere per l'eventuale scioglimento è demandato all'Assemblea dei Soci nelle forme e nei modi di cui al presente Statuto.

Articolo 5

L'Associazione si propone di:

- organizzare e mettere a disposizione, per i propri associati, i familiari ed i terzi, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli associati, dei familiari e degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.

- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati a fini sociali e culturali;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Europee ed Italiane, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione tra Paesi;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statutari;
- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale, nazionale, europeo.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statutari e per le finalità associative.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Terzo Settore, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

Soci

Articolo 7

Possono aderire all'ANOLF di Lecce APS tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF di Lecce APS, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello Statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo ovvero della Presidenza dallo stesso delegata, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui ai successivi articoli 8 e 9.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera dell'Associazione che ne attesta l'adesione e che ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF di Lecce APS per ciascun anno solare. Le relative delibere devono essere trasmesse alla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.
Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF di Lecce APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Articolo 9

I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) di prendere parte e votare all'Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta e consultare i verbali; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere ed organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

Articolo 10

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF di Lecce APS, previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, o mail certificata all'interessato.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Lecce APS entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione. Sulla pronuncia del Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Lecce APS è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento entro 20 giorni dalla richiesta fatta pervenire dalla Presidenza dell'ANOLF provinciale.
Nei casi d'inerzia del Consiglio direttivo dell'ANOLF di Lecce APS possono intervenire con le stesse procedure il Consiglio direttivo della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Articolo 11

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

Articolo 12

Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è la Presidenza dell'ANOLF di Lecce APS. Nei casi d'inerzia la sospensione cautelativa può essere decisa dalla Presidenza della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Garanti entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Patrimonio sociale

Articolo 14

Il patrimonio dell'ANOLF di Lecce APS è costituito dalle quote e dai contributi di terzi, degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite o da raccolta fondi comunque denominati.

I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 15

L'ANOLF risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente Legale Rappresentante munito della delega di cui all'art.23.
Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Presidenza dell' ANOLF Nazionale Rete Associativa., così come contributi non costituiscono assunzione alcuna di corresponsabilità.

Esercizio sociale – bilancio d'esercizio e scritture contabili

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'ANOLF LECCE APS redige annualmente un rendiconto finanziario per cassa.
Ricorrendo le condizioni previste dal Codice summenzionato, per ogni esercizio sociale è predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale il bilancio di esercizio e va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea Sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 17

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di accedere al luogo ove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo anche con modalità elettroniche.

Organi sociali

Articolo 18

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF di LECCE APS:
- l'Assemblea dei Soci;
- la Presidenza;
  il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale (ove presente)

Articolo 19

L'ANOLF di LECCE APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Assemblea dei Soci

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci è il principale organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione stessa in raccordo con gli indirizzi espressi dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE .

Essa è convocata a mezzo lettera raccomandata e/o mail e/o fax e/o pubblicazione sul sito internet della Associazione con almeno 15 giorni di anticipo dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto finanziario per cassa o, ricorrendo le condizioni previste dal Codice del terzo Settore , per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale .
L'assemblea ha i seguenti compiti:

a) elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente e la Presidenza;
b) elegge e revoca i componenti del Collegio Sindacale;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
g) elegge i Delegati alla Assemblea Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale e in quello APS LECCE;
h) discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione- qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail o pubblicazione sul sito sociale, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun membro almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui al presente Statuto:
a. sull'esame e la decisione sui punti che hanno formato oggetto della richiesta di convocazione;
b. sullo scioglimento dell'Associazione e la definizione e nomina dei poteri dei liquidatori. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei voti dei Soci.

All'assemblea dei Soci possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è, tra un'Assemblea dei Soci e l'altra, l'organo deliberante dell'Associazione, di cui definisce le linee programmatiche. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione alle Delibere dell'Assemblea;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l'Assemblea, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- approvare il regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- -eleggere la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente;

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel Sociale con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è composto dai componenti eletti dall'Assemblea nel numero da essa stabilito.
Devono parteciparvi con il solo diritto di parola i componenti del Collegio dei Sindaci, ove presente.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato – con almeno 15 giorni di anticipo - dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, dalla Presidenza che in tal caso è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

A parità di voti la proposta s'intende respinta salvo nel caso di votazione palese nel quale prevale il voto del Presidente se espresso nel medesimo senso.

Presidenza

Articolo 23

La Presidenza rappresenta l'Associazione e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni di sua competenza assunte dagli organi deliberanti.

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente .
La Presidenza:

- predispone la relazione per l'Assemblea dei Soci;
- svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- predispone e redige il rendiconto finanziario per cassa o, ricorrendone le condizioni, bilancio, che sottopone al parere del Collegio Sindacale;
- convoca il Consiglio Direttivo, fissandone data e ordine del giorno;
- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- nomina eventuale Presidente Onorario;
- decide la sospensione cautelativa degli Organismi Dirigenti nei casi di coinvolgimento in procedimenti penali.

Il Presidente

Articolo 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e dà attuazione alle decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 20.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Collegio Sindacale

Articolo 25

Ove presente, il Collegio Sindacale è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 26

Il Collegio Sindacale, ove presente, partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'ANOLF di Lecce APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANOLF di Lecce APS.

I componenti del Collegio Sindacale , ove presente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Disposizioni Generali

Articolo 28

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti

Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza dei ¾ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 29

Il " logo" e la denominazione Rete Associativa ANOLF NAZIONALE sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Articolo 30

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 31 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE , valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE
ANOLF
LECCE